

Assicurazione vita di tipo Unit Linked

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa che realizza il prodotto: AXA Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: Investimento Italia - PIR

Contratto Unit linked (Ramo III)

Data di Realizzazione del documento: gennaio 2023

(Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA Assicurazioni S.p.A., Corso Como, n. civico 17; CAP 20154; città Milano; tel. +39 02 480841; sito internet: www.axa.it; e-mail: relazioniesterne@axa.it; PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it.

AXA Assicurazioni S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA Mediterranean Holding SAU. La Compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi IVASS con il n. 041.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al contratto proposto: numero verde 800085559, dall'estero +39 06 45202137, Modulo on line presente nel sito internet: www.axa.it, alla pagina Contatti; indirizzo di posta elettronica PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it, Chat raggiungibile tramite l'Area Clienti presente sul sito www.axa.it.

AXA Assicurazioni S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, n. 17 - 20154 Milano - Italia ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio (esercizio 2021) redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., ammonta a € 905 milioni di cui € 233 milioni di capitale sociale interamente versato e € 672 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

Al 31 dicembre 2021 il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., è pari a 706 milioni di euro. Sulla base delle valutazioni effettuate dalla Compagnia coerentemente con gli esistenti dettami regolamentari, il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2021 ammonta a 318 milioni di euro. L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 174%. L'importo dei Fondi Propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali è pari a 1.226 milioni di euro.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa - SFCR) è possibile consultare il sito: <https://corporate.axa.it/axa-italia-chi-siamo>.

Al contratto si applica la legge italiana



Quali sono le prestazioni?

Prestazioni assicurative

Il contratto prevede la seguente tipologia di prestazioni:

- Prestazione in caso di vita dell'assicurato** (garanzia principale)

Mediante la richiesta di riscatto totale del contratto da parte del Contraente, è prevista la liquidazione di un capitale il cui ammontare è pari al controvalore, alla data di disinvestimento, del numero totale delle quote dei Fondi Assicurativi Interni attribuite. Il riscatto potrà essere esercitato a condizione che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza. Il Contraente ha inoltre la facoltà di esercitare il diritto di riscatto parziale, nella misura minima di 1.000,00 euro, con le stesse modalità per l'esercizio del riscatto totale. In questo caso, il Contratto rimane in vigore per l'ammontare residuo, a condizione che il controvalore residuo delle quote di ciascun Fondo Interno prescelto non sia inferiore a 100,00 Euro.

Il riscatto totale comporta la risoluzione del Contratto e sul capitale liquidato verranno applicate le imposte previste dalla Legge. L'impresa di Assicurazione investe il patrimonio dei Fondi Interni in strumenti finanziari che soddisfano le condizioni richieste dall'articolo 1, commi 100-114 della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 e successive integrazioni e modificazioni., la quale prevede un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale. Per beneficiare del regime di esenzione fiscale previsto, i premi investiti nei Fondi Interni, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, devono essere detenuti per almeno cinque anni dall'anno del versamento del premio.

b) **Prestazione in caso di decesso dell'assicurato** (garanzia principale)

In caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa di Assicurazione corrisponde al Beneficiario designato in polizza dal Contraente od, in mancanza, ai suoi eredi testamentari o legittimi, un capitale caso morte, pari al controvalore delle quote, calcolato come prodotto del valore unitario delle stesse il giovedì successivo alla data di ricezione della denuncia dell'evento di cui sopra, per il numero di quote possedute alla medesima data, maggiorato di un ulteriore importo variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso (0,50% se l'assicurato ha un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, 0,10% se superiore a 65 anni).

Opzioni contrattuali

Dal giorno successivo alla data di decorrenza, il Contraente, tramite richiesta scritta, può chiedere il disinvestimento e il contestuale investimento, anche parziale, delle quote investite in un Fondo Interno in quote di un altro Fondo Interno in cui il contratto consente di investire (switch). La richiesta del Contraente dovrà essere effettuata mediante la compilazione del modulo di cui un fac-simile è disponibile presso la sede dell'intermediario.

L'operazione di switch sarà eseguita il primo giovedì successivo al ricevimento da parte della Compagnia del relativo modulo. Qualora l'informazione arrivi alla Compagnia di giovedì, l'operazione di switch verrà effettuata il giovedì della settimana successiva. In ogni caso, al termine dell'operazione di switch, su ciascun Fondo sottoscritto, non potrà rimanere un importo inferiore al 10% del premio investito. A seguito dell'avvenuta operazione, la Compagnia invierà al Contraente una lettera di conferma nella quale fornirà le informazioni riguardanti la nuova composizione degli investimenti e, relativamente ai Fondi Assicurativi Interni, il nuovo numero delle quote possedute ed il loro valore unitario riferito al giorno in cui è stata effettuata l'operazione.

Il contratto prevede la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi in qualsiasi momento della durata contrattuale.

Fondi Assicurativi Interni

Le prestazioni di cui sopra sono collegate, in base all'allocazione del premio come descritto alla sezione "Quando e come devo pagare?", al valore di attivi contenuti nei seguenti Fondi Assicurativi Interni: Investimento Italia AXA PIR Obbligazionario; Investimento Italia AXA PIR Azionario.

Il regolamento dei fondi interni è disponibile sia sul sito internet www.axa.it che nelle Condizioni di Assicurazione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>La maggiorazione del controvalore delle quote del Fondo Assicurativo Interno in funzione dell'età dell'Assicurato al decesso non sarà applicata qualora il decesso dell'Assicurato avvenga:</p> <ul style="list-style-type: none">- entro i primi 7 anni dalla data di decorrenza del contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata;- per dolo del Contraente e/o del Beneficiario;- per partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;- per partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;- per incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;- per suicidio, entro i primi 2 anni dalla data di decorrenza del contratto.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?


Non sono previsti periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie offerte dal presente contratto.




Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


Cosa fare in caso di evento?	<p>Denuncia</p> <p>La Compagnia provvederà alla liquidazione delle prestazioni dovute previa ricezione di tutti i documenti necessari per dar corso alla liquidazione. Tale richiesta dovrà pervenire per iscritto alla Compagnia.</p> <p>La Compagnia, al solo fine di agevolare l'effettuazione della richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela, mette a disposizione presso l'Intermediario e nel proprio sito istituzionale (https://www.axa.it/denunciare-un-sinistro-vita) un fac-simile del Modulo di Richiesta Liquidazione completo delle informazioni che devono essere necessariamente fornite.</p> <p>Prescrizione</p> <p>Alla data di redazione del presente documento, i diritti dei beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Decorso tale termine e senza che la Compagnia abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizione, gli importi derivanti dal contratto saranno devoluti al Fondo costitutivo presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze "depositi dormienti".</p> <p>Erogazione della prestazione</p> <p>La Compagnia eseguirà il pagamento delle prestazioni derivanti dal Contratto entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione prevista. Decorso tale termine, sono dovuti dalla Compagnia gli interessi moratori al tasso legale, a favore dei Beneficiari, a partire dal termine stesso fino alla data dell'effettivo pagamento.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato, se diverso dal Contraente, devono essere esatte e veritiere. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che l'Impresa di Assicurazione non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, l'Impresa di Assicurazione ha diritto:</p> <p>a) in caso di dolo o colpa grave:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze; - di trattenere il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento dell'impugnazione e, in ogni caso, il premio corrispondente al primo anno; - di restituire, in caso di decesso dell'Assicurato, solo il controvalore delle quote acquisite al momento del decesso, se l'evento si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione; <p>b) ove non sussista dolo o colpa grave:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di recedere dal contratto, mediante dichiarazione da farsi al Contraente entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze; - se il decesso si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Impresa di Assicurazione, o prima che l'Impresa abbia dichiarato di recedere dal contratto, di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. <p>L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato, se diverso dal Contraente, comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute all'Impresa di Assicurazione. Inoltre nel caso in cui dovesse risultare che il Contraente non sia residente fiscalmente in Italia e/o sia titolare di un altro prodotto P.I.R., l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e/o di non applicare il regime di esenzione fiscale così come disciplinato dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dalla legge del 19 dicembre 2019 n. 157 e successive integrazioni e modificazioni.</p>


	<p>Antiriciclaggio</p> <p>Il contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell'assolvimento dell'adeguata verifica ai fini dell'antiriciclaggio. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l'adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o eseguire le operazioni richieste, effettuare modifiche contrattuali, accettare i versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori, nonché dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari (Decreto Legislativo 231/2007 e s.m.i. e al Regolamento IVASS 44/2019). In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.</p> <p>FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Standard Reporting)</p> <p>La normativa denominata rispettivamente FATCA (Intergovernmental Agreement sottoscritto tra Italia e Stati Uniti) e CRS impone agli operatori commerciali, al fine di contrastare la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliera, di eseguire la puntuale identificazione della propria clientela al fine di determinarne l'effettivo status di contribuente estero. I dati anagrafici e patrimoniali dei clienti identificati come fiscalmente residenti negli USA e/o in uno o più Paesi aderenti al CRS, dovranno essere trasmessi all'autorità fiscale locale, tramite l'Agenzia delle Entrate.</p> <p>L'identificazione avviene in fase di stipula del contratto e deve essere ripetuta in caso di cambiamento delle condizioni originarie durante tutta la sua durata, mediante l'acquisizione di autocertificazione rilasciata dai clienti.</p> <p>Ogni Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione. La Società si riserva inoltre di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni. In caso di autocertificazione che risulti compilata parzialmente o in maniera errata, nonché in caso di mancata/non corretta comunicazione dei propri dati anagrafici, la società, qualora abbia rilevato indizi di americanità e/o residenze fiscali estere nelle informazioni in suo possesso, assocerà al cliente la condizione di contribuente estero, provvedendo alla comunicazione dovuta.</p>
--	--


 Quando e come devo pagare?	
<p>Premio</p>	<p>Premio Unico Ricorrente e Versamenti Integrativi</p> <p>Il Contratto prevede il pagamento di premi unici ricorrenti. La periodicità di pagamento dei premi è quella indicata dal Contraente alla sottoscrizione tra quella rispettivamente mensile, trimestrale, semestrale o annuale. L'importo minimo del premio unico ricorrente è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 83,33 Euro in caso di frazionamento mensile; - 250,00 Euro in caso di frazionamento trimestrale; - 500,00 Euro in caso di frazionamento semestrale; - 1.000,00 Euro in caso di frazionamento annuale. <p>È facoltà del Contraente effettuare in qualsiasi istante dei versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a 250,00 euro; l'allocazione dei versamenti aggiuntivi coinciderà con la ripartizione scelta alla sottoscrizione della polizza o con la ripartizione risultante dopo lo switch qualora effettuato. Non sono ammessi versamenti aggiuntivi in caso di cessazione del collocamento del prodotto.</p> <p>La somma dei premi da investire nel presente contratto non potrà superare 40.000,00 euro in ogni anno solare e 200.000,00 euro in totale.</p> <p>All'atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione l'importo corrisposto dal Contraente dovrà essere almeno pari a 3 mensilità di premio in caso di frazionamento mensile e pari alla prima rata di premio in caso di differente scelta di frazionamento.</p> <p>Il contraente ha la facoltà di modificare sia la frequenza che l'importo dei premi unici ricorrenti, fermo restando i limiti minimi previsti. Il Contraente potrà richiedere tale modifica in qualsiasi momento. Tale richiesta dovrà pervenire alla Compagnia con un preavviso minimo di 90 giorni</p>

	<p>dalla rispettiva ricorrenza anniversaria della decorrenza del contratto. La variazione, pertanto, decorrerà a partire dalla prima ricorrenza anniversaria successiva.</p> <p>Il Contraente può scegliere di allocare il premio (ricorrente o aggiuntivo), al netto dei costi previsti dal contratto secondo il profilo di rischio desiderato nei seguenti Fondi Assicurativi Interni Investimento Italia AXA PIR Obbligazionario e Investimento Italia AXA PIR Azionario. I premi potranno essere ripartiti indifferentemente nei Fondi Assicurativi Interni in base alle percentuali di allocazione stabilite dal Contraente all'atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione fino ad un massimo di due, con almeno il 10% per singolo fondo prescelto.</p> <p>Si precisa che il premio versato dal Contraente non coincide con il premio investito. Una parte di premio versato, infatti, viene utilizzata dalla Compagnia come trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale.</p> <p>Il Contraente può modificare, sospendere e riprendere il versamento dei premi in qualsiasi momento della durata contrattuale.</p> <p>Modalità di pagamento</p> <p>I premi (ricorrente e versamenti aggiuntivi) dovranno essere versati dal Contraente alla Compagnia in via anticipata all'atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, alle eventuali ricorrenze stabilite (annuale, semestrale, trimestrale e mensile), e comunque non oltre la morte dell'Assicurato utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento secondo le modalità di seguito precisate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiarario, postale o telegrafico), sempre intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all'Intermediario ("in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.") e munito di clausola di non trasferibilità, accettato salvo buon fine; - bonifico (bancario domestico, estero o postale) per il quale occorre indicare nella causale del bonifico il n° di polizza (se non conosciuto, il n° di proposta), senza spazi; - bollettino postale da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla legge intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all'Intermediario ("in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A."); - moneta elettronica (carta di credito, carta di debito, POS -bancomat-); - SDD (SEPA Direct Debit) per i premi ricorrenti successivi al primo (obbligatorio in caso di frazionamento mensile). In caso di modifica o di chiusura del conto, al fine di garantire la continuità dei versamenti, il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia la variazione delle coordinate bancarie almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per il versamento del premio successivo. <p>Non è consentito per questo tipo di polizza effettuare pagamenti in contanti (banconote e monete metalliche). Si specifica che i versamenti aggiuntivi si intenderanno incassati salvo buon fine dei controlli anticiclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, in ottemperanza agli adempimenti di cui al D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. e al Reg.IVASS 44/2019 e s.m.i</p>
Rimborso	Il rimborso del premio versato è previsto nel caso in cui il Contraente decida di revocare la proposta finché il contratto non è concluso.
Sconti	Nell'ambito di specifiche campagne commerciali promosse dalla Compagnia e/o al verificarsi di condizioni particolari ed eccezionali che potrebbero riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sia il Contraente e la relativa situazione assicurativa, sia l'ammontare del premio pagato e i prodotti sottoscritti, l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di applicare sconti e/o agevolazioni sui costi dello specifico contratto, evidenziandone l'entità nel medesimo. L'Impresa di Assicurazione si riserva inoltre di determinare sconti e/o agevolazioni applicabili in linea generale ai Contraenti, stabilendone le condizioni oggettive e soggettive.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	La durata del contratto è l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza ed il decesso dell'Assicurato o la data in cui è richiesto il riscatto totale. La durata del contratto, pertanto non è determinata, né determinabile al momento della sua conclusione. Il contratto si risolve al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: esercizio del diritto di recesso, decesso dell'Assicurato, riscatto totale.
Sospensione	Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	<p>Il Contraente può revocare la Proposta di Assicurazione prima della conclusione del contratto. La revoca deve essere comunicata per iscritto, precisando gli estremi identificativi della Proposta di Assicurazione, alla Compagnia (rif. Ufficio "Assunzioni Vita", Corso Como, 17 - 20154 Milano -MI-) anche tramite l'intermediario.</p> <p>Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla richiesta di revoca, la Società restituirà al Contraente l'intero premio eventualmente già corrisposto.</p>
Recesso	<p>Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla conclusione dello stesso. Il recesso deve essere comunicato per iscritto, precisando gli estremi identificativi della polizza, ed indirizzata alla Compagnia (rif. Ufficio "Business L&S Accounting Support", Corso Marconi 10 - 10125 Torino -TO-) anche tramite l'Intermediario.</p> <p>La Compagnia rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, il premio versato, maggiorato o diminuito, della differenza fra il valore unitario delle quote alla data di disinvestimento ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza del contratto, al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto.</p>
Risoluzione	<p>Non è prevista la facoltà del contraente di risolvere il contratto tramite la sospensione del pagamento dei premi.</p>

 Sono previsti riscatti o riduzioni? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Valori di riscatto e riduzione	<p>A condizione che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza, il Contraente può riscuotere interamente il valore di riscatto in qualsiasi momento. Il valore di riscatto è costituito dal controvalore delle quote dei Fondi Assicurativi Interni alla data di disinvestimento, ossia il primo giovedì successivo al ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto. Nel caso in cui tale richiesta arrivi alla Compagnia di giovedì, il disinvestimento verrà effettuato il giovedì successivo.</p> <p>Il Contraente ha inoltre la facoltà di esercitare il diritto di riscatto parziale, nella misura minima di 1.000,00 euro, con le stesse modalità sopra indicate per l'esercizio del riscatto totale.</p> <p>Qualora la richiesta di Riscatto totale, avvenga prima dei 5 anni dal pagamento del relativo premio unico Ricorrente o dei versamenti aggiuntivi, il regime di esenzione fiscale così come disciplinato dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dalla legge del 19 dicembre 2019 n. 157 e successive integrazioni e modificazioni, non sarà applicato ma si procederà con la normale tassazione prevista.</p> <p>In caso di riscatto del contratto (totale o parziale), l'Impresa di Assicurazione non offre alcuna garanzia finanziaria di rendimento minimo e pertanto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un ammontare inferiore rispetto al premio pagato in considerazione dei rischi connessi alla fluttuazione del valore di mercato degli attivi in cui investe, direttamente o indirettamente il Fondo Interno.</p>
Richiesta di informazioni	<p>Qualora il Contraente desideri ricevere informazioni sul valore di riscatto, potrà rivolgersi all'Intermediario. E' inoltre possibile richiedere informazioni sul Valore di Riscatto direttamente sul sito internet www.axa.it compilando il form presente nella sezione "Clienti AXA/Servizio Clienti/Richiesta Informazioni".</p>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>L'investitore al quale il prodotto è rivolto varia a seconda delle opzioni di investimento disponibili illustrate nel relativo KID. Affinché il Contratto sia valido ed efficace al momento della conclusione del medesimo, l'Assicurato dovrà avere un'età compresa tra 18 e 85 anni.</p>	

L'età assicurativa è determinata considerando la differenza tra la data di Decorrenza del Contratto e la data di nascita dell'Assicurato. Il periodo superiore al semestre viene considerato come anno interamente compiuto.

Il prodotto è rivolto a chi ha una tolleranza al rischio a partire da un livello basso. Data la tipologia di investimento è consigliabile una conoscenza teorica adeguata dei mercati finanziari ed esperienza passata di investimento in questa tipologia di strumenti finanziari adeguata alla specifica scelta tra le opzioni d'investimento disponibili.

Se il cliente ha inoltre esigenze di perseguire obiettivi di sostenibilità, il prodotto è rispondente a tali bisogni grazie alla presenza di sottostanti che promuovono, tra le altre caratteristiche, fattori ambientali e sociali.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID. In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, si riportano i seguenti costi a carico del contraente.

Costi per riscatto

Non sono previsti costi di riscatto

Costi per l'esercizio delle opzioni

Nel caso, di trasferimento del controvalore delle quote possedute da un Fondo Assicurativo Interno ad un altro Fondo Assicurativo Interno (switch), il Contraente potrà effettuare gratuitamente 5 operazioni di trasferimento tra Fondi Interni (switch) per anno. Ciascuna operazione di switch successiva comporterà l'applicazione di un diritto fisso pari a 25,00 euro per ciascuna operazione.

Costi d'intermediazione

La quota parte del totale dei costi dell'investimento finanziario retrocessi ai collocatori media stimata secondo gli accordi di distribuzione al momento di redazione del presente documento è pari al 41,00% per il Fondo Investimento Italia AXA PIR Azionario e pari al 40,00% per il Fondo Investimento Italia AXA PIR Obbligazionario.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Sia con riferimento alla prestazione in caso di vita dell'assicurato, sia con riferimento al capitale caso morte riferito ai Fondi Assicurativi Interni, la Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di conservazione del capitale. Pertanto il controvalore della prestazione della Compagnia potrebbe essere inferiore all'importo dei premi versati, in considerazione dei rischi connessi alla fluttuazione del valore di mercato degli attivi in cui investe, direttamente o indirettamente il Fondo Interno.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS e CONSOB

Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

**Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie**

Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo devono essere presentati all'Ufficio Gestione Reclami tramite modulo di richiesta online su sito internet www.axa.it "sezione Contatti".

Sono inoltre disponibili i seguenti altri canali:

- email: reclami@axa.it
- pec: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it
- posta: AXA Assicurazioni SpA, c.a Ufficio Gestione Reclami, (Corso Como n.17 - 20154 Milano)

avendo cura di indicare:

- nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.

Ove applicabile, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimi, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario di cui sopra e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.

Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 6.42.133.745 o 06.42.133.353, ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione "per il Consumatore - come presentare un reclamo".

Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

- **Mediazione:** per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia). Per attivare la procedura, il contraente, l'assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro. La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.
- **Arbitrato irrituale:** laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.

Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di polizza. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito www.axa.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Eventuali reclami relativi la mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.

Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto

Tasse e imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto. Le seguenti informazioni sintetizzano alcuni aspetti del regime fiscale applicabile al Contratto, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione del presente documento, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero altresì avere effetti retroattivi.

Tasse e imposte

Le imposte e tasse presenti e future applicabili per legge al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto e non è prevista la corresponsione all'Investitore-Contraente di alcuna somma aggiuntiva volta a compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi al Contratto.

Detrazione fiscale dei premi

Ai fini dell'applicazione della detrazione d'imposta, laddove il contratto preveda la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nel contratto viene evidenziato l'importo del Premio afferente a ciascun rischio. Se l'Assicurato è diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente.

Tassazione delle somme corrisposte a soggetti non esercenti attività d'impresa

a) In caso di decesso dell'Assicurato

Le somme corrisposte dall'Impresa di Assicurazione in caso di decesso dell'Assicurato non sono soggette a tassazione IRPEF in capo al percettore e sono esenti dall'imposta sulle successioni. Si segnala altresì che, per effetto della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "Legge di Stabilità"), i capitali percepiti - a decorrere dal 1 gennaio 2015 - in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

b) In caso di riscatto totale o di riscatto parziale

Le somme corrisposte dall'Impresa di Assicurazione in caso di riscatto totale sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura prevista di volta in volta dalla legge. Tale imposta, al momento della redazione del presente documento, è pari al 26% sulla differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi versati (al netto di eventuali riscatti parziali), con l'eccezione dei proventi riferibili ai titoli di stato italiani ed equiparati (Paesi facenti parte della white list), per i quali l'imposta è pari al 12,5%. Qualora l'investimento sia detenuto per almeno 5 anni dalla data di pagamento del premio unico ricorrente o dei versamenti aggiuntivi, i redditi di capitale derivanti dall'investimento in Piani Individuali di Risparmio a lungo termine, nei limiti e alle condizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi da 100 a 114, dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dalla legge 157 del 19 dicembre 2019 e successive integrazioni e modificazioni e successive integrazioni e modificazioni, non sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva.

Nel caso in cui dovesse risultare che il Contraente sia titolare di un altro prodotto P.I.R. e/o non sia residente fiscalmente in Italia, l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e/o di non applicare il regime di esenzione fiscale così come disciplinato dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dalla legge 157 del 19 dicembre 2019 e successive integrazioni e modificazioni. In caso di riscatto parziale, ai fini del computo del reddito di capitale da assoggettare alla predetta imposta sostitutiva, l'ammontare dei premi va rettificato in funzione del rapporto tra il capitale erogato ed il valore economico della polizza alla data del riscatto parziale.

Qualora la richiesta di riscatto avvenga prima dei 5 anni dal pagamento del premio unico ricorrente o dei versamenti aggiuntivi, il regime di esenzione fiscale così come disciplinato dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dalla legge 157 del 19 dicembre 2019 e successive integrazioni e modificazioni non sarà applicato ma si procederà con la normale tassazione come precedentemente disciplinato.

c) In caso di recesso

Le somme corrisposte in caso di recesso sono soggette all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura e con gli stessi criteri indicati per il riscatto totale del contratto.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

